

COMUNE DI MASSA LUBRENSE

(Prov. di Napoli)

.....

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

(articolo 1, commi 611 e seguenti, della legge 190/2014)

.....

I — Quadro normativo di riferimento

1. Premessa

Riproponendo la prospettiva della drastica riduzione delle società partecipate dagli Enti Locali, già indicata nell'ottica complessiva della *spending review* dal c.d. "Piano Cottarelli dell'agosto 2014", la legge di stabilità per il 2015, n.190/2014, dispone, all'art.1, comma 611, che gli enti locali, al fine di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

I criteri generali cui si deve ispirare tale "processo di razionalizzazione" sono ivi individuati nei seguenti:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e relazione a consuntivo.

Il successivo comma 612 precisa quindi che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", devono elaborare ed approvare, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni volto a definire le modalità ed i tempi di attuazione di detto processo di razionalizzazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi attesi.

Il piano, corredato da una *relazione tecnica*, deve essere pubblicato nel sito informatico dell'Ente e trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con l'ulteriore precisazione che la pubblicazione è obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 (c.d. "*decreto trasparenza*"), per cui in caso di inadempimento è attivabile l'istituto dell'accesso civico, di cui all'art.5 del suddetto decreto.

Inoltre, entro il 31 marzo 2016, l'organo di vertice di ciascuna amministrazione (nel nostro caso, quindi, il Sindaco) deve redigere, pubblicare nel sito informatico e trasmettere alla suddetta Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, una ulteriore *relazione*, volta ad illustrare i risultati conseguiti.

Anche la pubblicazione di detta relazione a consuntivo è dichiarata obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013).

Sebbene, come detto, la norma precitata individui nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", il soggetto preposto e competente all'adozione del *piano operativo di razionalizzazione* e della *relazione* a consuntivo di che trattasi, occorre tener presente che l'art.42, 2° comma, lett.e), del D.Lgs. n.267/2000, tra gli atti fondamentali riservati alla competenza esclusiva del Consiglio Comunale indica anche quelli relativi alla ... "*organizzazione dei servizi pubblici, costituzione di istituzioni ed aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione*".

Appare pertanto coerente e confacente con il richiamato quadro normativo demandare a successiva deliberazione consiliare le definitive determinazioni in merito a previsioni del presente Piano afferenti a soppressione, accorpamento e/o rimodulazione dei servizi erogati da società partecipate da questo Comune.

In tale prospettiva, pertanto, il presente Piano formerà oggetto di specifica "proposta" di deliberazione del Consiglio Comunale.

3. Attuazione

Il presente Piano operativo, una volta approvato con atto monocratico del Sindaco, dovrà essere pertanto posto in attuazione previa apposita deliberazione consiliare, per la parte che afferisce a soppressione, accorpamento di società partecipate, rimodulazione di servizi societari, dismissione di quote di partecipazione e quant'altro attinente all'ambito applicativo dell'art.42, comma 2, lett.e), del D.Lgs. n.267/2000.

Il comma 613 dell'art.1 L.n.190/2014 precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquisite) "*per espressa previsione normativa*", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "*non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*".

Il successivo comma 614 estende inoltre ai piani operativi in oggetto l'applicazione dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione. Pertanto:

- è possibile realizzare, sulla base di appositi accordi, processi di mobilità del personale tra società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate), senza neanche necessità di acquisire il consenso dei lavoratori interessati; (comma 563), ma con la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, e fermo restando il divieto di trasferimenti di personale dalle società partecipate all'ente proprietario (comma 563);
- nel caso di eccedenze di personale, ovvero di incidenza delle spese di personale pari o superiore al 50% delle spese correnti, l'ente controllante, previa informativa alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali sul numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza (e analoga comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica) può provvedere alla riallocazione -in tutto o in parte - del personale eccedente nell'ambito della stessa società, mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali (commi 565 e 566);
- è possibile per gli enti controllanti e le società partecipate concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate (comma 567);
- gli enti controllanti e le società stesse beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente (comma 568 bis).

Inoltre, in caso di scioglimento di società partecipata deliberato entro 24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014, di conversione del D.L. n.16/2014 (e perciò entro il 6 maggio 2016), tutti gli atti e le operazioni conseguenti allo scioglimento stesso sono esenti da imposte sui redditi e da IRAP, mentre le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta, mentre le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro esercizi successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene con procedura di evidenza pubblica deliberata entro 12 mesi dall'entrata in vigore della L. n.68/2014, di conversione del D.L. n.16/2014, e perciò entro il prossimo 6 maggio 2015, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro esercizi successivi.

Con la medesima procedura di evidenza pubblica si provvede contestualmente alla cessione delle partecipazioni ed all'affidamento del servizio per cinque anni.

4. Vincolo delle finalità istituzionali

Si rammenta che la legge 190/2014 ha espressamente richiamato, confermandoli, i vincoli introdotti dall'art.3, commi 27 – 29, della L. n.244/2007 (legge finanziaria per il 2008), secondo cui le pubbliche amministrazioni non possono "*costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali*" e non possono "*.... assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*", salva la facoltà di .."*costituzione di società che producono servizi di interesse generale*"; e devono, nella delibera istitutiva, dare adeguata e specifica motivazione in ordine alla ricorrenza dei suddetti presupposti; ovvero cedere (entro 36 mesi dall'entrata in vigore della norma) le partecipazioni vietate.

Il richiamo espresso all'art.1, comma 569, della Legge di stabilità 2014 (n.147/2013) vale altresì a confermare la cessazione automatica, essendo ormai scaduto il termine ivi indicato di dodici mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, delle partecipazioni vietate ex art.3, comma 27, della citata L. n.244/2007, non alienate mediante procedura di evidenza pubblica e l'obbligo della società di liquidare in denaro, entro i dodici mesi successivi, la quota del socio cessato, in base ai criteri stabiliti dall'art.2437 ter, secondo comma, del codice civile.

II — Le società partecipate dal Comune di Massa Lubrense

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Massa Lubrense partecipa al capitale delle società qui di seguito riportate, per le percentuali a fianco di ciascuna specificate:

1. Riserva Marina Punta Campanella – quota 50%;
2. ATO 3 Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano per il ciclo integrato dei rifiuti – quota 0,81%;
3. Terra delle Sirene – quota 50%;
4. Società di Trasformazione Urbana MassaLubrense – quota 100%;
5. Patto Territoriale Penisola Sorrentina – quota 9,57%;
6. ARIPS – quota 11%
7. Agenzia di promozione della risorsa mare – quota 4%

1.1 – 1.2. Va subito precisato che le partecipazioni societarie di cui ai numeri 1 e 2 sono detenute da questo Comune in applicazione di espresse disposizioni di legge, concernenti, rispettivamente, l'appartenenza del territorio di questo Comune a quello di pertinenza dell'Area Marina Protetta "**Punta Campanella**", quanto alla partecipazione societaria di cui al numero 1, e l'adesione del Comune, disposta in applicazione di specifiche disposizioni legislative, all'ambito territoriale ottimale per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti denominato "**ATO 3 Sarnese Vesuviano**", quanto alla partecipazione societaria di cui al precedente numero 2.

Le suddette partecipazioni societarie, attesa l'obbligatorietà dell'adesione del Comune e la conseguente sostanziale indisponibilità delle rispettive quote, appaiono invero estranee all'ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi 611 e seguenti dell'art.1 L. n.190/2014, anche a tenore del comma 614 del medesimo art.1, per cui non formano oggetto del presente Piano.

1.3 La società per azioni "*Terra delle Sirene*" venne istituita nell'anno 1999 per la gestione e l'erogazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, con un capitale sociale di £.300.000.000 (pari ad €. 154.937,07) detenuto per il 51% dal Comune di Massa Lubrense e per il restante 49% da socio privato (COPLAT), individuato a seguito di procedura di evidenza pubblica, contestualmente riferita anche all'affidamento del servizio (gara c.d. a *doppio oggetto*).

Nell'anno 2001 entrò a far parte della compagine sociale anche il Comune di Vico Equense, e le quote di partecipazione ne risultarono rimodulate, restando intestato al Comune di Massa Lubrense il 34% del capitale sociale, mentre la restante parte veniva intestata, rispettivamente al Comune di Vico Equense per il 34% ed al suddetto socio privato per il 32%.

Nell'anno 2004 alla COPLAT subentrò la S.p.a. "HELIOS", con modalità conformi a quanto consentito dallo statuto societario e dai patti parasociali e per la stessa quota di capitale già posseduta dal socio privato cedente.

Nell'anno 2009 il nuovo socio privato dovette tuttavia cedere le proprie quote di capitale, a causa dei vincoli territoriali normativamente introdotti con riferimento alla tipologia di struttura societaria cui era ascrivibile il socio privato medesimo. Dette quote di capitale vennero pertanto suddivise, in conformità alle specifiche previsioni dello statuto societario, in parti uguali fra i due Comuni soci. Ne risultò una intrinseca trasformazione della società, il cui capitale restava interamente pubblico (50% Comune di Massa Lubrense e 50% Comune di Vico Equense); con conseguente qualificazione dell'affidamento del servizio erogato dalla società stessa quale affidamento *in house*, atteso che la società non svolgeva servizi di sorta per soggetti terzi, e che ai due Enti proprietari risultavano intestati, per statuto e patti parasociali, poteri di controllo e vigilanza a pieno titolo riconducibili ai principi ed alla struttura tipica del *controllo analogo*.

Nel mese di agosto dell'anno 2010 il consiglio comunale di Vico Equense, ritenendo non più conforme alla legge il modulo organizzativo e gestionale in essere, in relazione (presumibilmente) al disposto di cui all'art.14, comma 32, del D.L. n.78/2010, convertito con modifiche nella L. n.122/2010, deliberò di non riaffidare, per l'anno successivo, il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti nel proprio territorio a *Terra delle Sirene* S.p.a., ed indisse apposita procedura di evidenza pubblica, a seguito della quale affidò il servizio suddetto ad altra società, pur senza mai dismettere la quote sociali ancora oggi detenute.

A seguito del venir meno dell'affidamento del servizio rifiuti da parte del Comune di Vico Equense alla società, la prosecuzione delle attività sociali nei confronti del solo Comune di Massa Lubrense apparve in un primo momento non più conforme a legge, in relazione al limite demografico di cui al precitato art.14, comma 32, D.L. n.78/2010 (che infatti vietava ai Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti di detenere partecipazioni societarie). Pertanto, l'assemblea dei soci, nella seduta del 02.07.2012., deliberò la messa in liquidazione della società, con affidamento della gestione

sociale transitoria a due liquidatori, dei quali uno nominato dal Comune di Massa Lubrense ed uno dal Comune di Vico Equense.

Nel contempo, il D.L. n.195/2009, convertito con modifiche nella L. n.26/2010, nella prospettiva del definitivo superamento dalla situazione emergenziale lungamente protrattasi in Campania nel settore del ciclo integrato dei rifiuti, aveva com'è noto disposto, all'art.11, il subentro delle amministrazioni provinciali, anche attraverso le relative società a capitale pubblico, nei contratti in essere con i soggetti gestori delle attività di raccolta, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti (comma 2), mantenendo tuttavia in essere le precedenti gestioni comunali limitatamente alle attività di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti stessi, fino al 31.12.2012; termine poi prorogato fino al 31.12.2013 dal D.L. n.1/2013, convertito con modifiche nella L. n.13/2013. Dopo tale ulteriore scadenza, ha quindi trovato applicazione, secondo quanto espressamente disposto dall'art.1, comma 1, secondo periodo del precitato D.L. n.1/2013, convertito in L. n.13/2013, la norma dell'art.14, comma 27, lett.f) del D.L. n.78/2010, convertito in L. n.122/2010, secondo cui "...*l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avviamento a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi.....*" rientra tra le "*funzioni fondamentali dei Comuni, ai sensi dell'art.117, secondo comma, lett. p) della Costituzione*".

Tuttavia, l'art.3 bis del D.L. n.138/2011, convertito con modifiche nella L. n. 148/2011, ha com'è noto demandato alle Regioni la definizione di ambiti o bacini territoriali, di norma almeno coincidenti con il territorio delle province, costituenti la dimensione ottimale per l'organizzazione e lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, in cui rientra il servizio rifiuti; e la regione Campania, con la legge n.5/2014 ha definito gli ambiti territoriali ottimali per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti. In base a tale suddivisione territoriale il territorio di questo Comune è stato aggregato all'ATO "Napoli 3". L'adesione e l'approvazione della relativa convenzione è stata disposta con deliberazione del Commissario ad acta (nominato con D.P.G.R. Campania n.325 del 31.12.2014) n.1 del 27.01.2015.

In tale complesso ed articolato quadro normativo, l'affidamento del servizio in questione a *Terra delle Sirene* s.p.a. è transitoriamente proseguito, nonostante la messa in liquidazione della società, in forza della succitata proroga normativa alle gestioni comunali precedenti ed in attesa del previsto subentro della Provincia di Napoli (*rectius*: del nuovo soggetto gestore in corso di individuazione da parte dell'Amministrazione provinciale) nella gestione delle attività svolte dalla società, anche in considerazione dell'appetibilità presumibilmente scarsa o nulla, per il mercato di settore, di una eventuale procedura di appalto ad altra ditta privata, proprio per le suesposte ragioni.

1.4 La Società di Trasformazione Urbana Massa Lubrense S.p.a. venne istituita con deliberazione del Consiglio Comunale n.51 del 19.12.2005 e con pedissequo atto a rogito Notaio Dott. Antonio Formisano rep. n.68.540, racc. n.14743 in data 21.12.2005, con capitale sociale ad oggi ammontante a complessivi €2.050.000,00 e con la specifica finalità della promozione, progettazione e realizzazione degli interventi di trasformazione urbana del territorio di Massa Lubrense, secondo il modulo normativo di cui all'art.120 del D.Lgs. n.267/2000, attraverso la realizzazione di tutti gli

interventi necessari per dare compiuta attuazione agli strumenti urbanistici vigenti ed ai relativi progetti attuativi.

La convenzione stipulata con il Comune per la disciplina dei rapporti con la società, indicava, in particolare, la realizzazione, commercializzazione e/o gestione di un pacchetto di opere (Piani di insediamenti produttivi e loro commercializzazione, incubatori di imprese, bretelle di svincolo con annessi parcheggi di trasferimento, oltre che di una struttura polifunzionale per lo sport) in regime di autosufficienza finanziaria.

La STU Spa, a totale capitale pubblico, di fatto fungeva da supporto operativo dell'Ente nella realizzazione del pacchetto più consistente delle opere pubbliche progettate nel corso degli ultimi anni dall'Ente.

Ad oggi la Società ha portato a termine la realizzazione di una struttura sportiva polifunzionale in Località S.Agata (piscina comunale), opera collaudata, la cui gestione è attualmente affidata in concessione ad una associazione sportiva dilettantistica, che fornisce servizi ad una vasta platea di utenti (circa 400).

La società ha inoltre curato:

- le procedure per l'acquisizione delle aree del Piano degli insediamenti produttivi (PIP) in Località Bagnulo – Pontone a S.Agata, Schiazzano ed altre, per una superficie complessiva pari a circa mq.50.000, con versamento già effettuato di gran parte dei relativi corrispettivi e con perfezionamento dei relativi atti tuttora in corso. Per i terreni relativi ai P.I.P. in Località Schiazzano, la società ha curato anche l'assegnazione ed il perfezionamento delle procedure di vendita dei lotti agli operatori economici risultati aggiudicatari a seguito di apposita procedura di evidenza pubblica;
- la realizzazione di un tratto di strada comunale in località Monticchio, per una lunghezza di circa mt.300, e di un'area di parcheggio a raso in località Massa centro, per n.80 posti auto a rotazione, con relativa bretella di collegamento tra l'area di parcheggio medesima e la strada provinciale Massa Lubrense – Sorrento (Via Partenope).

Di recente ha ricevuto indirizzo per l'avvio delle procedure di acquisizione delle aree occorrenti per la realizzazione di bretelle di collegamento viario, pedonale e rotabile, tra la precitata area di parcheggio e la strada provinciale Massa – Turro, nonché per la realizzazione di una piccola area attrezzata a parco giochi.

1.5. La Società "*Patto territoriale Penisola Sorrentina*" s.p.a. venne istituita, con un capitale sociale di complessivi €.141.000.000, per la gestione dell'omonimo patto territoriale, approvato con D.M. in data 21.12.2004. Più in particolare, la società è il soggetto responsabile che ha lo scopo di coordinare l'attività del Patto Territoriale per il raggiungimento delle finalità, previste dalla legge e dallo statuto sociale, di promozione di attività dirette al rilancio ed allo sviluppo produttivo ed occupazionale dei Comuni di Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Sant'Agnetello, Sorrento e Vico Equense, ai sensi della legge 341/95 e delle delibere CIPE del 10 maggio 1995, del 20 novembre 1995, del 12 luglio 1996 e del 21 marzo 1997.

Detta società ha in gestione le procedure di validazione dei progetti finanziati con l'accordo di Programma Quadro III Atto Integrativo all'A.P.Q. Sviluppo Locale, sottoscritto tra il Ministero

dell'Economia e Finanza. Il Ministero delle Attività Produttive e la Regione Campania in data 05.08.2005.

Con specifico riferimento al territorio di questo Comune, sono stati assegnati (e solo in parte acquisiti) finanziamenti per investimenti pubblici relativi, in particolare, ad opere di urbanizzazione a servizio delle aree inserite nei piani di insediamento produttivo, per €.1.468.286,96; alla realizzazione di una struttura polifunzionale sportiva, per €.510.775,87 (parziale) ed alla realizzazione di spazi produttivi da destinare a botteghe artigiane (“artigiani 2000”), per €.454.466,02.

1.6 . L’Azienda Risorse Idriche Penisola Sorrentina (A.R.I.P.S.) è l’azienda speciale consortile che ha gestito la risorsa idrica in Penisola Sorrentina per oltre 50 anni e che a seguito della istituzione dell’ATO 3 Sarnese Vesuviano per la gestione del Sistema Idrico Integrato, ha dovuto cedere la propria azienda idrica alla società a capitale misto “GORI Spa”, individuata quale soggetto gestore per l’intero ambito.

Si precisa che l’iscrizione nel presente Piano di razionalizzazione dell’ARIPS è disposta, a prescindere dal tenore letterale delle norme in questione (che riguarda, infatti, le sole “società”) a mente del disposto dell’art.1, comma 568 bis, lett.a), della L. n.147/2013 e ss.mm.ii.

L’azienda, successivamente al passaggio della gestione operativa a Gori s.p.a., ha conservato la titolarità di rapporti attivi, con crediti relativi alla gestione pregressa, ed emissione di bollettazione per l’ultimo scorcio di esercizio per quanto riguarda l’incasso dei canoni di depurazione; nonché passivi, riconducibili a vertenze avviate da dipendenti poi trasferiti a GORI Spa o che avevano rifiutato il passaggio, nonché ad appalti relativi ad opere realizzate per la realizzazione della rete idrica, poi acquisita in concessione da GORI Spa.

L’azienda possiede tuttora un rilevante patrimonio immobiliare, che consiste nel fabbricato ancora adibito a sede aziendale, in Sorrento, che costituisce l’immobile di maggior pregio; tre unità immobiliari già adibite ad abitazioni del personale di custodia degli impianti di sollevamento idrico, siti in S.Agnello e Vico Equense, un deposito attrezzi sito in Massa Lubrense, Loc. S.Agata, e vari terreni in cui sono installati impianti di sollevamento e vasche di accumulo. Infine, l’Azienda è tuttora proprietaria di circa 37 mila contatori, nel tempo parzialmente sostituiti dall’attuale gestore, in ordine al cui uso e valore pende tuttora giudizio civile tra l’ARIPS stessa e la Gori s.p.a., per un valore di oltre 4.000.000 di Euro. L’azienda è tuttora parte convenuta in vari giudizi intentati avverso la stessa da ex dipendenti.

1.7. L’ “Agenzia di promozione della risorsa mare” S.c.p.a., in liquidazione, è il soggetto gestore delle procedure di validazione dei progetti finanziati per la realizzazione di programmi di valorizzazione della risorsa mare e per la realizzazione di programmi di riconversione delle attività produttive nelle aree sottoposte a tutela.

Questo Comune è tuttora proprietario del 3.98 per cento del capitale sociale, originariamente ammontante ad €. 258.250,00. La società consortile ha svolto, con riferimento a questo comune, attività di gestione tecnica per l’acquisizione e l’utilizzo di un finanziamento rivolto ad un operatore

del settore ittico, avente sedi in Massa Lubrense, nonché varie attività di tipo formativo, ugualmente rivolte ad operatori del settore.

III – Procedure di razionalizzazione previste

1. “Terra delle Sirene” S.p.a. è tuttora giuridicamente in liquidazione, dal momento che tale status, indotto dall'affidamento del servizio a ditta diversa, operato nel 2010 dal Comune di Vico Equense, (tuttora proprietario del 50 per cento del capitale sociale) e dalle norme all'epoca vigenti, non è mai stato revocato. Tuttavia una immediata soluzione estintiva non appare ragionevolmente praticabile, atteso che: a) il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani non può evidentemente subire interruzioni di sorta; b) detto servizio dovrebbe essere assunto, entro un termine ormai presumibilmente breve (anche in ragione dei reiterati differimenti normativamente disposti) dal nuovo soggetto gestore da individuarsi da parte dell'Amministrazione Provinciale di Napoli e /o dagli organi istituzionali dell'Ambito Territoriale Ottimale ATO Napoli 3; C) in tale condizione appare quanto meno improbabile che si riesca ad individuare, attraverso apposita procedura di gara, una ditta esterna disposta ad assumere l'appalto del servizio per breve tempo, e cioè fino all'avvento (ormai prossimo) del nuovo soggetto gestore.

Pertanto, nelle more dell'imminente subentro del nuovo soggetto gestore, si ritiene opportuno proseguire nella organizzazione e gestione del servizio secondo le medesime modalità attualmente in essere.

In ottemperanza alle disposizioni in oggetto, si provvederà, comunque, ad introdurre misure di contenimento della spesa, le quali, attesa l'impossibilità di comprimere le retribuzioni dei dipendenti e, nel contempo, di ridurre l'estensione e le modalità operative del servizio, stante la prioritaria rilevanza delle esigenze di igiene e decoro in un territorio esteso ed a vocazione altamente turistica qual è quello di Massa Lubrense, non potranno che tradursi nell'ulteriore diminuzione dei compensi agli amministratori / liquidatori.

2. La S.T.U. “Massalubrense S.p.a.”, pur rientrando nella tipologie degli organismi strumentali, persegue finalità certamente istituzionali, atteso che la relativa fattispecie è espressamente prevista dall'art.120 del TUEL.

Cionondimeno, intendendosi comunque dare ottemperanza alle norme in oggetto, si ritiene che la relativa esperienza possa essere abbastanza agevolmente superata.

Infatti, non essendovi, nel caso di specie, una struttura organizzativa, è possibile disporre la messa in liquidazione della società, fermo restando il subentro automatico del Comune nella titolarità di tutti i rapporti attivi e passivi di cui è attualmente parte la società.

3. La società consortile per azioni “Patto Territoriale Penisola Sorrentina” è organismo di carattere evidentemente strumentale, ma certamente persegue anch'essa finalità istituzionali, atteso che la relativa fattispecie è espressamente prevista dalla legge (art.2, comma 203, lett.d), della Legge n.662/1996).

Il notevolissimo ritardo accumulato nella realizzazione di molti investimenti pubblici e le numerose defezioni verificatesi rispetto alle previsioni di investimenti privati non sono certo dipesi da cause ascrivibili a questo Comune.

Evidentemente lo scenario economico sociale complessivo è oggi molto diverso rispetto a quello sui cui era destinato ad incidere lo strumento del patto territoriale ed appare perciò del tutto legittimo rimodulare il quadro programmatico dell'Amministrazione comunale per i prossimi anni.

Queste pur brevi considerazioni, unite alla crescente incertezza circa la perdurante disponibilità di risorse economico statali e/o comunitarie convogliabili sugli interventi ad oggi non ancora completati o addirittura non ancora attivati, induce questa Amministrazione a ritenere ormai conclusa e superata l'esperienza del Patto territoriale, con conseguente opportunità di cessione della quota di proprietà di questo Comune nella società di gestione dello stesso.

Ciò sempre che dall'abbandono di impegni a suo tempo assunti con la sottoscrizione dell'accordo di programma sottostante, non derivino nuovi e pesanti oneri a carico del bilancio comunale, come quelli che potrebbero essere originati dall'obbligo di restituzione di quote di finanziamenti acquisite per investimenti rimasti in embrione, o solo progettati, e finora in tutto o in parte non realizzati.

Occorrerebbe, in tal caso, una più attenta ponderazione delle conseguenze della ipotizzata dismissione, da operare sulla base di elementi al momento non disponibili, e perciò necessariamente da rinviare a successive fasi di maggiore approfondimento.

4. L'Azienda consortile A.R.I.P.S. non espleta, per quanto suesposto, alcun servizio pubblico. Essa di fatto gestisce il patrimonio che ancora oggi fa ad essa capo, oltre alle varie situazioni contenziose delle quali ha dovuto mantenere la titolarità.

Questa Amministrazione è intenzionata a proporre nelle sedi competenti lo scioglimento dell'azienda speciale consortile, entro un termine utile a consentire l'acquisizione dei benefici indicati dal precitato art.1, comma 568 bis L. n.147/2013.

Lo scioglimento potrà essere infatti agevolmente essere realizzato, con automatica assegnazione a ciascun ente consorziato di una quota parte della proprietà dei beni patrimoniali attualmente intestati all'azienda speciale, in corrispondenza con le singole quote di partecipazione.

5. Agenzia di promozione della risorsa mare S.c.p.a. (in liquidazione) - La società è già in liquidazione fin dal giugno 2013, essendosi peraltro del tutto eroso il capitale sociale, per cui si ritiene di non dover avviare ulteriori iniziative specifiche finalizzate alla estinzione.

E' comunque intenzione dell'Amministrazione chiedere al socio di maggioranza (Amministrazione Provinciale di Napoli) una concreta accelerazione delle operazioni di liquidazione.

Resta in ogni caso fermo l'intento di questa Amministrazione di non adottare alcun provvedimento di ripristino della propria quota sociale, attesa l'insussistenza dell'interesse pubblico al mantenimento della partecipazione dell'Ente nella società.

N.B. Il presente Piano di razionalizzazione delle società partecipate, redatto in ottemperanza al disposto dell'art.1, commi 611 ess. della l. n.190/2014, formerà oggetto di specifica proposta di deliberazione al Consiglio Comunale, per quanto di competenza

dell'Organo di indirizzo politico amministrativo, a mente dell'art.42, comma 2, lettera e), del D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii.

Massa Lubrense, addì 31.03.2015

Il Sindaco
Dr. Leone Gargiulo

